

**VERBALE N. 5/2023**  
**Parere ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**

**Parere del Revisore Unico sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Provvedimento di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022."**

Il sottoscritto Revisore dà atto di avere ricevuto la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26.01.2023 avente ad oggetto "Provvedimento di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022." corredata dai dettagli relativi alla deliberazione medesima.

Esaminata la proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui sopra e rilevato quanto segue:

- che la legge finanziaria per l'anno 2023, legge n. 127 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 227 e seguenti ha approvato una serie di misure relative ai residui non riscossi sui carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione, tra le quali vi rientra:

1. lo stralcio parziale automatico (solo per le sanzioni e gli interessi) dei debiti dei contribuenti, fino a mille euro, in applicazione delle misure introdotte dall'art. 1, comma 227, della legge n. 197/2022 (non derivanti da sanzioni amministrative) affidati mediante ruolo all'agente nazionale per la riscossione, d'importo residuo fino a mille euro alla data del 1° gennaio 2023 ed afferenti al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ossia l'annullamento automatico delle somme dovute a titolo:
  - di interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
  - di sanzioni;
  - di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti;

2. lo stralcio parziale automatico dei debiti dei contribuenti, fino a mille euro, in applicazione delle misure introdotte dall'art. 1, comma 228, della legge n. 197/2022 derivanti da sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, affidati mediante ruolo all'Agente nazionale per la riscossione d'importo residuo fino a mille euro alla data del 1° gennaio 2023 ed afferenti al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, l'annullamento automatico delle somme dovute a titolo:
  - di interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

tale annullamento non opera con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

3. la definizione agevolata dei debiti (tributari e non), senza limiti d'importo, su richiesta del contribuente debitore entro il 30 aprile 2023, in applicazione delle misure introdotte dall'art. 1, comma 231 e seguenti, affidati all'agente nazionale per la riscossione, afferenti al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, ossia l'estinzione delle somme dovute:
  - di interessi per ritardata iscrizione a ruolo;

- di sanzioni;
- di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

tale istituto non opera con riferimento alle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il pagamento del residuo importo dovuto dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31 luglio 2023, o con richiesta di rateizzazione in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni la definizione non produce effetti.

**Accertato** che il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, riconosce ai comuni la facoltà di non applicare lo stralcio automatico di cui ai punti 1 e 2 sopra riportati, attraverso l'adozione di un provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicandolo, entro la medesima data, all'agente della riscossione e con obbligo di pubblicazione anche nel rispettivo sito internet istituzionale;

**Preso atto** che l'Amministrazione intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 229, della L. n. 127 del 29 dicembre 2022;

**Visti ed acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Il revisore esprime, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) nr. 7 del D.Lgs. 267/2000;

### **IL PROPRIO PARERE "FAVOREVOLE"**

Alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26.01.2023 ad oggetto l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197."

**L'ORGANO DI REVISIONE**

**Dott. Sandro Secchiero**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa